



COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d'oro al Merito Civile

Medaglia d'oro al Valor Militare

CITTA' DI BARLETTA

SCHEMA DI CONVENZIONE

**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI BARLETTA E LE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE SENZA FINI DI LUCRO
ANNI SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019**

L' anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____, in Barletta, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere nei modi di legge, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva,

TRA

IL COMUNE DI BARLETTA rappresentato dal Dirigente incaricato nel Settore Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, che si costituisce nel presente atto – Partita IVA: 00741610729;

E

Le scuole dell'Infanzia paritarie di Barletta:

SAN BENEDETTO	Via Canne, 66
SPIRITO SANTO	Via Di Vagno, 1
CUORE IMMACOLATO DI MARIA	Via Marone, 37/B
IMMACOLATA	Via Milano, 93
SACRO CUORE	Via Marone, 18
L'ALBERO AZZURRO	Via Boccassini, 43
IL GIRASOLE – La città dell'infanzia	Via Canosa, 157
“ ALADIN	Via Paganini n. 27
“COCCO E DRILLI”	Via Paisiello n. 24/26.

Premesso:

- Che l'autonomia scolastica e la parità tra le scuole statali e le Scuole a gestione non statale aprono una prospettiva istituzionale nuova nel campo dell'educazione e della formazione;

- Che la Legge n. 53/2003 intende promuovere la generalizzazione sia dell'offerta che della frequenza della scuola dell'infanzia.
- Che i suddetti obiettivi tratteggiano il profilo del sistema scolastico pubblico integrato nell'ottica dell'estensione della qualità, valorizzando il patrimonio delle scuole di eccellenza già esistenti.
- Che, in quest'ottica, la scuola dell'infanzia fa riferimento alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e per il 1° ciclo d'istruzione fissati con D.M. n.254/2012.
- Che, la scuola dell'infanzia di Barletta si connota per un positivo e ampio riconoscimento e per una diffusa adesione locale, dovuta anche alla realizzazione, da anni avviata, di un sistema integrato "pubblico-privato".
- Che il "Comune di Barletta", con la definizione di nuovi rapporti convenzionali, intende ampliare ulteriormente ed equilibrare la condivisione di risorse e di responsabilità educative con quei soggetti sociali che attuano una strategia globale di tutela dell'educazione dei bambini, considerando le scelte delle loro famiglie.
- Che il servizio educativo delle scuole dell'infanzia rappresenta un momento fondamentale dello sviluppo integrale e completo dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promovendone le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento, in un'ottica di effettiva eguaglianza delle opportunità educative.

Rilevato:

- Che il Comune di Barletta intende convenzionarsi per gli anni scolastici 2017/2018-2018/2019 con le Scuole dell'Infanzia paritarie sopra indicate che ne hanno fatto richiesta.
- Che la legge 10 marzo 2002, n.62 riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità di soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e paritarie.
- ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 616/1977, "le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi, le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private";
- ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, tali funzioni amministrative sono state attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità stabilite dalla legge regionale;
- la Legge Regionale n. 31/2009 è finalizzata a realizzare gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell'infanzia in modo da consentirne la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; il servizio pubblico della scuola dell'infanzia è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali;
- ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a della L.R. n.31/2009 gli interventi attuativi delle finalità di cui all'articolo 2 sono destinati agli alunni del sistema dell'istruzione, frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia;
- Che la legge regionale n. 31 del 4 dicembre 2009 prevede interventi in favore di alunni dell'infanzia di scuole sia statali che paritarie, e in particolare "contributi di gestione per le scuole dell'infanzia paritarie private e senza fine di lucro" convenzionate con i comuni;
- Che ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. n. 31/2009 alle finalità di cui all'articolo 2, lettera a, contribuiscono anche i comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole dell'infanzia paritarie;

Considerato che:

- la funzione pubblica del servizio scolastico viene reso anche dalle scuola dell'infanzia paritaria senza finalità di lucro della città di Barletta
- che le scuole dell'infanzia paritarie senza finalità di lucro garantiscono la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell'infanzia in modo da consentirne la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni del Comune di Barletta;

- la loro partecipazione alla ricchezza e al pluralismo dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia in ambito cittadino.

Tutto ciò premesso

tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra il comune e le scuole dell'infanzia paritarie senza fini di lucro, di seguito indicate come "Enti Gestori".

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2) Offerta scolastica.

Gli "Enti Gestori" si impegnano nei confronti del Comune, a garantire:

- a) un servizio educativo per i bambini e le bambine residenti nel Comune di Barletta, d'età compresa tra i tre e i sei anni, che promuova la formazione integrale della personalità, favorisca lo sviluppo di tutte le potenzialità, nel rispetto dei ritmi di crescita e dell'identità di ciascun bambino.
- b) un'offerta scolastica integrata che risponda alla domanda qualitativa delle famiglie e del territorio.

Art. 3) Requisiti.

Gli "Enti Gestori", che sottoscrivono la presente convenzione, hanno già ottenuto la parità, ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62, e non perseguono fine di lucro come previsto dalla L.R. 3/2009.

Gli "Enti Gestori" si obbligano verso il "Comune":

- ad operare nel rispetto dei vigenti Orientamenti educativi e didattici e delle disposizioni di Legge, relativi alla scuola dell'infanzia paritaria che sono considerati dal "Comune" essenziali per garantire una offerta scolastica qualitativamente elevata;
- alla costituzione di sezioni con un numero di alunni residenti non inferiore a quindici e non superiore a ventotto, con la possibilità di modificare il numero degli alunni in base a sopraggiunte nuove normative e al mantenimento del riconoscimento della parità scolastica.

Art. 4) Età bambini.

Le parti convengono che nelle Scuole dell'infanzia degli "Enti Gestori" vengono accolti i bambini che hanno compiuto l'età di tre anni o la compiono entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso e non hanno altresì raggiunto l'età per l'iscrizione alla scuola elementare.

Per l'A.S. 2017/2018, ai fini dell'abbattimento delle rette di frequenza, potranno essere ammessi i bambini che compiono i tre anni di età ad aprile 2018, soltanto in presenza di posti disponibili.

Per quest'ultima fascia d'età, nel caso in cui i posti disponibili fossero insufficienti rispetto alle richieste, si procederà con una graduatoria a parte formata sulla base dei criteri di cui agli artt. 10 e 12 della presente convenzione.

La possibilità prevista al secondo e terzo comma del presente articolo varrà anche per l'anno scolastico 2018/2019 soltanto se rimarrà conforme alle disposizioni normative nazionali.

Art. 5) Iscrizione.

Gli "Enti Gestori" accolgono prioritariamente l'iscrizione di tutti i bambini residenti a Barletta, che ne facciano richiesta, nei tempi e con le modalità definite dal "Comune".

Ai fini dell'abbattimento delle rette di frequenza sono ammesse iscrizioni:

- nei termini fissati con apposito avviso pubblico;
- fuori dai termini fissati con l'avviso pubblico, fino e non oltre il 30 settembre e soltanto in presenza di posti disponibili così come indicato nell'art.10 punto 2 della presente Convenzione, dando precedenza agli alunni che compiono i tre anni d'età entro il dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 6) Sezioni.

Il numero delle sezioni delle Scuole dell'infanzia è determinato annualmente dai Gestori entro il 30 settembre di ogni anno solare sia sulla base del numero dei bambini iscritti residenti, sia sulla base del numero delle sezioni operanti.

Art. 7) Comunicazione attività, cessione e cessazione.

Gli Enti gestori si obbligano a comunicare entro il 15 ottobre di ogni anno copia della conferma di apertura inviata all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Ufficio V, ai sensi dei D.M. 267/07 e 83/08.

Gli Enti Gestori si obbligano altresì a comunicare ogni variazione relativa alla scuola dell'infanzia, compresa la cessazione dell'attività.

Art. 8) Personale educativo.

Gli Enti Gestori:

- si impegnano a garantire la presenza di personale stabile. Tale personale è assunto e dipendente a tutti gli effetti dall'Ente Gestore e deve essere in possesso dei requisiti di legge, sia per quanto riguarda i titoli di studio, sia per l'idoneità psicofisica, che l'abilitazione all'insegnamento;
- si obbligano a rispettare le norme contrattuali di settore e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro per il comparto di competenza.

Art. 9) Servizi integrativi e complementari.

Il Comune, attualmente, offre alle scuole paritarie, nell'ambito delle proprie competenze, i servizi di trasporto per alunni diversamente abili, per alunni residenti in territorio extraurbano e di integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili.

Il Comune, previa previsione nella programmazione annuale dei servizi da erogare, si riserva la possibilità di estendere altri servizi agli Enti gestori.

Art.10) Erogazione di contributi a favore delle scuole materne.

Il Comune eroga agli "Enti Gestori" che accolgono i minori ammessi al beneficio comunale dell'abbattimento della retta di frequenza:

1. l'intero contributo regionale per il Diritto allo Studio, con vincolo di destinazione, a tutte le sezioni delle citate scuole, ove riconosciuto sulla base del Piano Comunale per il Diritto allo Studio trasmesso alla Regione Puglia per l'anno di competenza;
2. un contributo mensile per l'abbattimento del costo della retta dei minori, stabilito dalla graduatoria che sarà formata in base all'appartenenza della famiglia del minore, alle fasce determinate in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come di seguito indicato:

Fasce	ISEE	Posti disponibili	abbattimento mensile
Prima Fascia	Da € 0 a € 5.000,00 00	115	€ 53,00 oltre IVA se dovuta
Seconda Fascia	Da € 5.000,01 a € 10.000,00	115	€ 33,00 oltre IVA se dovuta

I posti disponibili sia per la prima fascia ISEE che per la seconda, sono 115 per un totale complessivo di 230 posti.

I bambini che compiono i tre anni d'età dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, saranno ammessi soltanto in presenza di posti disponibili.

In caso di iscrizione di due figli ciascuno di essi, nel caso di appartenenza alla prima fascia di ISEE, avrà diritto all'abbattimento sulla retta di frequenza mensile pari ad € 68,00, nel caso di appartenenza alla seconda fascia di ISEE avrà diritto all'abbattimento sulla retta di frequenza pari ad € 48,00.

3. Trasferimento comunale per la copertura parziale delle spese di gestione degli "Enti Gestori", in base al numero delle sezioni che accolgano almeno n. 15 alunni iscritti ed effettivamente frequentanti e per un importo massimo di € 2.000,00 a sezione, tenuto conto delle risorse disponibili e del numero delle sezioni.

Art. 11) Modalità e tempi di erogazione del contributo.

- 1) Il contributo di cui al punto 1) dell'art.10 della presente convenzione, sarà erogato entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento al Comune da parte della Regione Puglia, previa esibizione di idonea rendicontazione delle spese di gestione accompagnato da giustificativi di spesa. Su ciascun documento contabile dovrà essere riportata la seguente dicitura "Importo finanziato integralmente con somme della Regione Puglia". I documenti contabili esibiti al Comune dovranno essere in

originale o resi in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dovrà essere altresì allegata copia conforme della quietanza di pagamento .

- 2) Il contributo per l'abbattimento del costo delle rette, di cui al punto 2) dell'art.10, sarà erogato, ogni bimestre, previa presentazione, da parte del legale rappresentante degli "Enti Gestori" o da suo sostituto munito di apposita delega, di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e attestante le generalità degli alunni ammessi al beneficio comunale ed effettivamente frequentanti la scuola nel mese di riferimento, entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura bimensile trasmessa tramite SDI;
- 3) Il trasferimento comunale a parziale copertura delle spese di gestione di cui al punto n. 3) dell'art.10, sarà quantificato in base alle risorse disponibili e al numero delle sezioni e sarà erogato in favore degli "Enti Gestori" per ogni sezione ammessa che ospiti almeno 15 alunni iscritti ed effettivamente frequentanti, suddiviso **in due rate**, una a gennaio, **in acconto** e previa autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante il numero degli alunni frequentanti ogni singola sezione e l'altra a luglio, **a saldo** entro 60 giorni dalla ricezione di adeguata rendicontazione da parte degli "Enti Gestori" accompagnata da giustificativi di spesa. La rendicontazione dovrà essere completa di relazione sulle attività effettuate e sulle spese sostenute. Su ciascun documento contabile dovrà essere riportata la seguente dicitura "Importo finanziato integralmente con il contributo comunale relativo all'esercizio finanziario (2017, 2018 o 2019)". I documenti contabili esibiti al comune dovranno essere in originale o resi in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000, e dovrà essere altresì allegata copia conforme della quietanza di pagamento.
- 4) In tutti i casi viene fatto salvo il rispetto delle norme di legge relative al pagamento (acquisizione di D.U.R.C. ecc..).
- 5) Gli "Enti Gestori" si obbligano a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati a tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio, dichiarando inoltre le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nel rispetto della L. n. 136/10 e sm.i.

Art. 12) Criteri di precedenza per la formazione delle graduatorie

- 1) "Al fine di determinare gli ammessi al beneficio dell'abbattimento della retta di frequenza, saranno formate due graduatorie differenti in base alla prima fascia ISEE ed alla seconda fascia ISEE, determinanti la graduatoria complessiva ordinata per fasce d'ISEE.
Le domande saranno accoglibili, oltre che in base al possesso dei requisiti, anche in base alla capienza dei posti disponibili.
- 2) Nel caso di insufficienza di posti disponibili rispetto al numero delle domande accoglibili, si procederà applicando i seguenti criteri di precedenza con i relativi punteggi, per ordinare le domande a parità di condizione:
 - Situazione di handicap fisico o psichico del bambino certificato, ai sensi della Legge n.104/92 (5 punti);
 - Situazione di disagio familiare con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del bambino, certificato dai competenti Servizi Sociali (5 punti);
 - Bambini che si trovino in condizione di affidamento preadottivo o d'affido familiare, certificato dai competenti Servizi Sociali (3 punti);
 - Presenza nel nucleo familiare di un genitore o un fratellino con handicap certificato ai sensi della Legge n.104/92 (3 punti);
 - Bambino con un solo genitore (quando un solo genitore ha riconosciuto il bambino o un genitore è deceduto o detenuto, oppure è a carico di un solo genitore separato o divorziato) (3 punti);
 - Stato di disoccupazione di entrambi i genitori risultante da autocertificazione redatta a norma di legge (2 punti);
 - Nucleo monoreddito (2 punti);
 - Bambino con fratello o sorella che frequenta lo stesso plesso scolastico (punti 1)In caso di ulteriore parità per ordine interno di graduatoria all'interno della stessa fascia di ISEE si dà precedenza al bambino più grande d'età in base alla data di nascita (mese e giorno dell'anno considerato).

In caso di ulteriore parità si procede ad estrazione del beneficiario in presenza dei capofamiglia dei nuclei in condizione di parità.

Se necessario, in presenza di posti disponibili nella graduatoria della 1^a fascia, lo stanziamento in esubero passerà nella 2^a fascia e viceversa.

- 3) Le Istanze presentate in ritardo e comunque entro e non oltre il 30 settembre, saranno ammesse soltanto in presenza di posti ancora vacanti.

Art. 13) Costo della Retta di frequenza.

La retta di frequenza mensile per l'anno scolastico 2017/2018 viene così stabilita:

- 1) € 105,00 oltre IVA se dovuta, per gli alunni ammessi al beneficio comunale delle scuole dell'infanzia che sottoscrivono la presente convenzione.
- 2) Da € 100,00 a € 105,00 mensili oltre IVA se dovuta per gli altri alunni frequentanti a discrezione di ciascuna scuola.

Per l'anno scolastico 2018/2019 il costo della retta, su richiesta degli "Enti Gestori" che dovrà pervenire entro il 1^a settembre, sarà adeguato in base all'aumento del costo della vita stabilito dall'indice Istat sui consumi delle famiglie relativo al mese di ottobre dell'anno precedente.

Art. 14) Controlli.

Il Dirigente del Settore P.I. o un suo delegato effettuerà controlli o verifiche, senza preavviso, nei tempi e nei modi che riterrà opportuno, sulla regolare osservanza degli articoli di cui alla presente convenzione ed in applicazione degli stessi.

Art 15) Risoluzione della Convenzione.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione della presente convenzione:

- a. per motivi di pubblico interesse;
- b. in tutti i casi in cui si siano verificate circostanze che comportino la perdita della parità scolastica e/o la trasformazione delle scuole in enti privati con scopo di lucro;
- c. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni di cui alla presente Convenzione;
- d. nel caso in cui il legale rappresentante dell'Ente gestore incorra in un procedimento o provvedimento antimafia;
- e. nel caso di condanna del legale rappresentante dell'Ente Gestore per un delitto che comporti l'incapacità a trattare per la pubblica amministrazione;
- f. nel caso di accertate violazioni dei diritti dei minori e di pratiche lesive della dignità personale.
- g. nel caso non vengano rispettati i trattamenti economici giuridici nei confronti del personale indicato agli artt. 9, 11 e 12 e nel caso di mancato rispetto delle norme indicate nel D.Lgvo 626/1994 e successive modificazioni.

Art 16) Modalità di Risoluzione.

I competenti uffici procedono alla contestazione formale delle inadempienze rilevate, assegnando all'Ente Gestore un termine di otto giorni per le controdeduzioni.

Nel caso l'Ente Gestore non provveda nel termine fissato o non fornisca elementi giustificativi idonei alle inadempienze formulate, il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione disporrà la risoluzione del contratto viene disposta con determinazione dirigenziale comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17) Costituzione in mora.

I termini e le comminatorie previste nella presente Convenzione operano in pieno diritto senza obbligo da parte dell'Amministrazione della costituzione in mora dell'Ente Gestore.

Art. 18) Durata.

La presente Convenzione entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, ha validità per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

Il comune si riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione per l'anno 2017/2018, agli stessi patti e condizioni nel in cui persistano l'interesse pubblico, i presupposti di legge e vi siano risorse finanziarie disponibili.

In caso una delle parti intenda recedere dalla presente convenzione la disdetta deve essere data all'altra parte entro e non oltre il 31 gennaio.

Art. 19) Registrazione.

Ai fini fiscali, le parti convengono che il presente atto venga registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 26.04.1986 n.131, con spese a carico degli "Enti Gestori".

A tutti gli effetti di legge, i legali rappresentanti degli "Enti Gestori" eleggono domicilio presso le rispettive sedi innanzi indicate e, in mancanza, presso la Cancelleria del Tribunale di Trani ed il rappresentante del Comune nella sede comunale in ragione della carica che ricopre.

Gli Enti Gestori si obbligano a comunicare al Comune di Barletta ogni variazione relativa al domicilio eletto.

Art. 20) Norme finali.

Per tutto ciò che non è stato previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal vigente Codice Civile e da tutta la restante normativa, se ed in quanto applicabile.

Letto Confermato e sottoscritto
Barletta,li

Il Dirigente
Dott ssa Rosa Di Palma

I Legali Rappresentanti delle scuole dell'infanzia

- 1) SPIRITO SANTO _____
- 2) SAN BENEDETTO _____
- 3) IMMACOLATA _____
- 4) CUORE IMMACOLATO DI MARIA _____
- 5) SACRO CUORE _____
- 6) IL GIRASOLE – la città dell'infanzia _____
- 7) L'ALBERO AZZURRO _____
- 8) "ALADIN" _____
- 9) "COCCO E DRILLI" _____



